

Comunicato Stampa

DIFFUSO A CURA DEL SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL DIRETTORIO E COMUNICAZIONE

Roma, 4 luglio 2017

Dal 13 giugno 2017 sono in vigore le nuove regole in materia di indennizzo per il caso di ritardi nel trasferimento dei servizi di pagamento a richiesta del consumatore (cosiddetta “portabilità”) (art. 126-septiesdecies, c. 2, TUB).

La portabilità è un diritto del consumatore ed è gratuita.

La novità introdotta dal 13 giugno sta nel fatto che i consumatori possono essere indennizzati laddove l’operatore bancario o finanziario non effettui il trasferimento richiesto entro il termine di 12 giorni lavorativi.

L’indennizzo è pari a €40 e l’importo può essere aumentato per ogni giorno di ritardo.

La Banca d’Italia, con una comunicazione del 22 giugno, ha invitato banche, imel, istituti di pagamento e bancoposta a garantire effettività al diritto di portabilità dei consumatori e a mettere a loro disposizione informative chiare e semplici.

La Banca d’Italia pubblica oggi una informativa corredata da esempi e un’infografica che in modo semplice e chiaro mette in evidenza gli aspetti fondamentali della procedura di portabilità, con un focus sulle cose importanti da sapere per l’esercizio pieno, effettivo e consapevole del diritto di scelta.

www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-finanziaria/informazioni-base/portabilita/index.html